



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

**Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione
LORO INDIRIZZI PEO**

**Ai dirigenti delle scuole polo
di ambito territoriale – DDG 1768 - 14 ottobre 2022
per la “formazione docenti neo assunti”
LORO INDIRIZZI PEO**

**Ai dirigenti scuole capofila reti scolastiche
di ambito territoriale DDG 1768 - 14 ottobre- 2022
LORO INDIRIZZI PEO**

e, p.c.

**Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI
Ambiti Territoriali Ancona, Ascoli Piceno-Fermo
Macerata, Pesaro Urbino
LORO INDIRIZZI PEO**

AI SITO WEB

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'a.s. 2022-2023 - m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0039972.15-11-2022

Il D.M. 226 del 16 agosto 2022 ha disciplinato il percorso di formazione e di prova nonché la modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.

Nella nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0039972.15-11-2022, che reca le *Linee operative per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a. s. 2022- 23*, si sottolinea che “l’immissione in ruolo dei docenti neoassunti rappresenta un’importante opportunità per il nostro sistema educativo e un arricchimento complessivo in termini di risorse umane e professionali” e si ribadisce la necessità “che le conseguenti iniziative di formazione e di supporto accompagnino significativamente i docenti in periodo di formazione e di prova in servizio nella comunità professionale di prima assegnazione, la quale opportunamente possa accoglierli e valorizzarli favorendone il pieno inserimento”.

1. Coordinamento, monitoraggio e verifica

Questo USR, ai sensi dell’art.15 c. 2 del citato DM 226/2022, ha costituito, con DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001842.27-10-2022, uno staff cui è affidato il compito

20221130955_A4.1_PN2223_44 Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2022-23

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

di coordinare le azioni formative a livello regionale, fornire strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgere azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuovere attività di documentazione e ricerca. Per la realizzazione di questi compiti lo staff usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell'ambito del fondo assegnato ad ogni regione per le azioni formative.

2. Supporto territoriale

Le competenze dei componenti del summenzionato staff coordinato dal Dirigente Tecnico Rita Scocchera , sono distribuite come segue:

AMBITO	COMPONENTE	SEDE UFFICIO	INDIRIZZI MAIL
A0001	Morena Montesi	Ufficio Ambito Territoriale Ancona	morena.montesi@posta.istruzione.it
A0002	Morena Montesi	Ufficio Ambito Territoriale Ancona	morena.montesi@posta.istruzione.it
A0003	Claudia Torretta	Ufficio Ambito Territoriale Ascoli Piceno - Fermo	claudia.torretta1@istruzione.it
A0004	Claudia Torretta	Ufficio Ambito Territoriale Ascoli Piceno - Fermo	claudia.torretta1@istruzione.it
A0005	Claudia Torretta	Ufficio Ambito Territoriale Ascoli Piceno - Fermo	claudia.torretta1@istruzione.it
A0006	Claudia Torretta	Ufficio Ambito Territoriale Ascoli Piceno - Fermo	claudia.torretta1@istruzione.it
A0007	Paola Romagnoli	Ufficio Ambito Territoriale Macerata	paola.romagnoli@posta.istruzione.it
A0008	Paola Romagnoli	Ufficio Ambito Territoriale Macerata	paola.romagnoli@posta.istruzione.it

20221130955_A4.1_PN2223_44 Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2022-23

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

A0009	Marcello Branca	Ufficio Ambito Territoriale Pesaro-Urbino	marcello.branca@posta.istruzione.it
A0010	Marcello Branca	Ufficio Ambito Territoriale Pesaro-Urbino	marcello.branca@posta.istruzione.it

I componenti dello staff forniscono supporto agli istituti scolastici e, per il tramite dei dirigenti scolastici, ai docenti neoassunti.

3. Aspetti caratterizzanti l'attività formativa

La nota in oggetto ha confermato le caratteristiche salienti del modello formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare l'esperienza formativa dei docenti neoassunti e facilitare l'azione organizzativa dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche.

La durata complessiva del percorso è quantificata in 50 ore di impegno, comprensive delle attività formative sincrone, dell'osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa), della rielaborazione professionale, che si avvale di strumenti ormai consolidati come il "bilancio di competenze", il "portfolio professionale" e il patto per lo sviluppo formativo (secondo i modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line).

4. Caratteristiche del percorso formativo per i docenti neoassunti

a) Incontri iniziali e di restituzione

Agli incontri plenari iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.

Gli **incontri iniziali** di carattere informativo per i docenti neoassunti, anche per gruppi differenziati, saranno calendarizzati a partire dal mese di dicembre 2022 in modalità *on-line*. Durante gli incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, format del bilancio di competenze, del portfolio ed indicazioni in merito al sistema previdenziale Espero). È consentita la partecipazione del docente tutor.

L'incontro propedeutico avrà una durata di tre ore come previsto dalla normativa vigente.

La partecipazione è obbligatoria.

La programmazione, il coordinamento e la realizzazione di questi importanti appuntamenti sono affidati all'Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con gli Uffici di Ambito Territoriale, che si avvalgono a questo fine del contributo di esperti con comprovata esperienza.

Gli incontri propedeutici rivolti ai docenti neoassunti si terranno nelle seguenti date:

20221130955_A4.1_PN2223_44 Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2022-23

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

- 13 dicembre 2022 alle ore 15:00 per la provincia di Ancona e dovranno connettersi attraverso il seguente link:
<https://attendee.gotowebinar.com/register/8523172673408379738>
- 14 dicembre 2022 alle ore 15:00 per la provincia di Ascoli Piceno-Fermo e dovranno connettersi attraverso il seguente link:
<https://attendee.gotowebinar.com/register/8468222380788720215>
- 20 dicembre 2022 alle ore 15:00 per la provincia di Macerata e dovranno connettersi attraverso il seguente link:
<https://attendee.gotowebinar.com/register/6773570397663469401>
- 21 dicembre 2022 alle ore 15:00 per la provincia di Pesaro-Urbino e dovranno connettersi attraverso il seguente link:
<https://attendee.gotowebinar.com/register/3022860257900921946>

Avrà una durata di tre ore come previsto dalla normativa vigente. **La partecipazione è obbligatoria.**

Una volta collegati, seguire tutte le istruzioni riportate nel file allegato alla presente, denominato **“File Istruzioni per la registrazione e la partecipazione”**.

Inoltre, l'iscrizione per la partecipazione è consentita sino al giorno prima dell'incontro (es. 13 dicembre 2022, iscriversi entro e non oltre le ore 23,59 del 12 dicembre 2022).

Agli incontri iniziali è gradita anche la partecipazione dei docenti Tutor, impegnati nell'affiancamento dei docenti neoassunti per l'anno di prova e formazione 2022-23.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la Formazione a promuovere la presente ricognizione tra i docenti neoassunti del proprio ambito di riferimento.

Gli incontri **di restituzione** si sostanzieranno in iniziative di carattere culturale e professionale, che vedranno il coinvolgimento di esperti per lo sviluppo professionale, di dirigenti scolastici, tutor e docenti neoassunti.

Con successive comunicazioni, la scrivente Direzione Generale comunicherà date e modalità degli incontri.

b) Laboratori formativi

20221130955_A4.1_PN2223_44 Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2022-23

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Il modello formativo dei laboratori (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore) è confermato nei suoi aspetti strutturali con la fruizione, di norma, di 12 ore di formazione articolate in 4 incontri della durata di 3 ore.

Nel ribadire la stretta connessione che intercorre fra il *Patto professionale* e i laboratori formativi, la nota in oggetto rinvia alle aree trasversali individuate all'art. 8, co. 4 del DM 226/2022, individuando inoltre un elenco di tematiche meritevoli di speciale attenzione nel corrente anno scolastico e suscettibili di approfondimenti anche attraverso i materiali a disposizione presso l'ambiente on line della Biblioteca dell'Innovazione INDIRE:

- gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza;
- tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
- ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti;
- inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- bisogni educativi speciali;
- innovazione della didattica delle discipline e motivazione all'apprendimento;
- buone pratiche di didattiche disciplinari;
- gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni;
- percorsi per le competenze relazionali e trasversali;
- contrasto alla dispersione scolastica;
- attività di orientamento;
- insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
- valutazione didattica degli apprendimenti;
- valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
- educazione alla sostenibilità.

La realizzazione delle iniziative di formazione destinate ai docenti neoassunti è affidata alle scuole polo per la formazione di ambito territoriale individuate con DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001768.14-10-2022, presso le quali sono allocate le risorse stanziare. Le scuole polo potranno tuttavia delegare le attività di organizzazione dei laboratori ad altre scuole dell'ambito che abbiano un'esperienza consolidata nel percorso di formazione dei neoassunti o particolarmente esperte nella formazione su determinate tematiche (es. competenze digitali, inclusione, sostenibilità etc.), fermo restando che la responsabilità della rendicontazione resta comunque in capo alla scuola polo per la formazione.

c) Visite a scuole innovative

Una modalità formativa alternativa al laboratorio è quella delle visite in presenza di docenti neoassunti, organizzati singolarmente ovvero per piccoli gruppi, presso scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata propensione all'innovazione organizzativa e didattica. Questa attività avrà

20221130955_A4.1_PN2223_44 Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2022-23

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

la durata di due giornate di “*full immersion*” pari a un massimo di 6 ore per ogni giornata ed è considerata sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi.

Tale modello formativo offre a **61 docenti** in periodo di formazione e prova delle Marche la possibilità di conoscere contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche, di innovazioni tecnologiche, di efficace contrasto alla dispersione scolastica.

In una successiva circolare verranno impartite le indicazioni operative relative alla partecipazione dei docenti alle attività di visiting (elenco delle scuole innovative, link alla piattaforma per la raccolta delle candidature e criteri di individuazione).

d) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici

Almeno 12 ore sono dedicate all'osservazione in classe, a mente dell'art.9 del D.M. 226/2022.

In questo quadro risultano strategici la valorizzazione e il riconoscimento della figura del tutor accogliente, che funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica anche come “mentore” per gli insegnanti neoassunti, specie per coloro che si affacciano per la prima volta all'insegnamento. La sua tempestiva individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti.

Il docente tutor deve appartenere preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e possibilmente operante nello stesso plesso del docente in periodo di formazione e prova. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il docente tutor appartiene alla medesima classe di concorso del docente in periodo di prova a lui affidato, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare. In nessun caso si potrà superare la quota di tre docenti in percorso di formazione e prova affidati ad un medesimo tutor.

Tendenzialmente ogni docente in periodo di prova avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor. Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione è prevista la nomina di un tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.

Al fine di riconoscere l'impegno del tutor durante l'anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, osservazione, documentazione e l'eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall'art.1 comma 124 della L.107/2015.

Inoltre, con apposita nota verrà avviata l'**attività di formazione per i docenti tutor, organizzata dall'USR per le Marche, che a questo fine** utilizzerà quota-parte dei finanziamenti destinati al coordinamento regionale. Le attività, che potranno avvalersi della collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, si concentreranno sulla conoscenza degli strumenti operativi e delle metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione in classe, *peer review*, documentazione didattica, *counseling* professionale, ecc.), secondo un modello già consolidato nella nostra regione.

20221130955_A4.1_PN2223_44 Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2022-23

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Si evidenzia infine il compito culturale, oltre che di garanzia giuridica, affidato ai Dirigenti Scolastici, per i quali si conferma la funzione di apprezzamento delle nuove professionalità che vengono messe alla prova per la conferma in ruolo. A tal fine si sottolinea l'impegno del Dirigente Scolastico nell'osservazione e nella visita alle classi assegnate ai docenti neoassunti.

e) Attività sulla piattaforma INDIRE

L'apertura dell'ambiente on-line predisposto da INDIRE avverrà entro il mese di novembre 2022. Le attività *on-line* vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel portfolio professionale finale e le attività sincrone in presenza e *on-line* (incontri iniziali e finali, laboratori, attività peer to peer). Viene confermato l'ambiente *on-line* pubblico in supporto ai diversi soggetti impegnati nella formazione, in modo da assicurare un'interazione tra i partecipanti alla formazione e le strutture responsabili dell'organizzazione.

Le attività *on-line* (che corrispondono forfettariamente a 20 ore di impegno) hanno lo scopo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, assegnare un significato coerente al percorso complessivo. Si conferma altresì che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce l'elaborazione di ogni altra relazione.

f) Struttura del percorso formativo

Incontro iniziale	Laboratorio formativo	Attività peer to peer	Attività on line (e-portfolio)	Incontro finale	Totale
3 ore	12 ore	12 ore	20 ore	3 ore	50 ore

5. Personale docente tenuto al periodo di formazione e prova 2022-2023

Sono tenuti a svolgere l'anno di formazione e di prova:

- I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

20221130955_A4.1_PN2223_44 Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2022-23

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

- I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- I docenti vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, da comma 4 a comma 9, del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59;
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73.

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

I termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, così come già indicato nella nota di questa Direzione Generale, prot. 0030998 del 25/08/2022

Come riportato nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1585/2020, per il periodo di permanenza delle disposizioni connesse alle misure di contenimento dell'emergenza pandemica, si evidenzia che per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per cause connesse alle ipotesi previste nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Non sono tenuti a svolgere l'anno di formazione e di prova i docenti:

- ❖ che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- ❖ che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- ❖ già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;

20221130955_A4.1_PN2223_44 Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2022-23

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

- ❖ che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado;
- ❖ che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l'anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

6. La valutazione del percorso di formazione e di prova in servizio

L'art.13 del DM 226/2022 stabilisce le procedure per la valutazione del percorso di formazione e fissa le scadenze temporali in cui queste dovranno svolgersi.

Una **tra le novità più rilevanti** del percorso è rappresentata **dall'allegato A**, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell'attività didattica del docente neo-immesso. Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.

Nello specifico, il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale, per l'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio attraverso il **colloquio, nell'ambito del quale è svolto il test finale**, che consiste, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Decreto, *“nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”*.

Il **colloquio** prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel **portfolio professionale e nelle schede di cui all'Allegato A**, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato. Si suggerisce di attenzionare particolarmente, in questa fase, tutti gli elementi contestuali che in qualche modo hanno influito sul percorso esperienziale del docente in valutazione, della sua partecipazione alla vita della scuola, delle forme di *tutoring* e di ogni altro elemento utile a chiarire la personalizzazione del percorso formativo compiuto, invitando il docente stesso a “raccontare” e a “raccontarsi” al Comitato; dall'altro lato, vanno considerate le evidenze della capacità didattica, utilizzando gli indicatori e i descrittori dell'Allegato A come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale.

Nella sua formulazione, il test verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

espressamente la verifica dell'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo.

Il test finale, elemento di novità rispetto alle scorse procedure di valutazione dei percorsi formativi dei periodi di prova in servizio, concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione del docente in anno di prova.

7. Assegnazione delle risorse finanziarie

Con successivo decreto della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione verranno assegnate le risorse finanziarie per la formazione dei docenti neoassunti, sulla base del numero dei docenti effettivamente nominati.

Per tutti gli aspetti qui non espressamente trattati, si rimanda alla lettura integrale del D.M. n. 226 del 16 agosto 2022 e della circolare m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0025341.16-11-2022 (allegati alla presente).

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Allegati:

- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0025341.16-11-2022
- D.M. n. 226 del 16 agosto 2022
- m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001842.27-10-2022

Dirigente tecnico Rita Scocchera

Responsabile del procedimento Alessandra Di Emidio

20221130955_A4.1_PN2223_44 Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2022-23

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



*Ministero dell'Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici per la Formazione presso gli Uffici Scolastici Regionali

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
SEDE

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole capofila di ambito
LORO SEDI

Oggetto: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'a.s. 2022-2023.

L'immissione in ruolo di un consistente numero di personale docente, avvenuto all'inizio dell'anno scolastico 2022-2023, rappresenta un'importante opportunità per il nostro sistema educativo e un arricchimento complessivo in termini di risorse umane e professionali. Per il raggiungimento delle finalità di tale intervento, è necessario che le conseguenti iniziative di formazione e di supporto accompagnino significativamente i docenti in periodo di formazione e di prova in servizio nella comunità professionale di prima assegnazione, la quale opportunamente possa accoglierli e valorizzarli favorendone il pieno inserimento.

1. Modello di formazione per l'a.s. 2022-2023

Il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.



*Ministero dell'Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

Il percorso formativo è articolato in 4 distinte fasi:

1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
2. laboratori formativi;
3. *peer to peer* ed osservazione in classe;
4. formazione *on line*

Si conferma determinante il ruolo del docente *tutor* nel suo compito precipuo di affiancamento del docente neoassunto durante tutto il percorso di formazione e di prova, con compiti di collaborazione e supervisione professionale.

Significative risultano, altresì, le attività che i neoassunti sono chiamati a svolgere sulla piattaforma INDIRE, fra le quali si richiamano: l'elaborazione di un proprio bilancio di competenze iniziale e conclusivo, l'analisi e la riflessione sulle fasi esperienziali dell'attività metodologico-didattica confluenti nel portfolio professionale finale, la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un Piano di sviluppo professionale.

Il percorso ha una **durata di 50 ore** di impegno complessivo, che si espletano attraverso le attività formative sincrone volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale; l'osservazione reciproca dell'azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa; la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da INDIRE nell'ambiente *on line*.

Si ripropone la possibilità del *visiting* a scuole innovative che, laddove sperimentata, ha registrato risultati positivi e che prevede, anche per il corrente anno scolastico, la partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su domanda) e di scuole caratterizzate da un contesto professionale operativo innovativo. La limitazione numerica di partecipazione appare opportuna per mantenere il carattere sperimentale che denota questa metodologia formativa e per acquisire ulteriori elementi di valutazione in considerazione di un'eventuale futura estensione.

Infine, i laboratori formativi potranno essere incentrati su tematiche considerate prioritarie, suggerite più avanti (paragrafo 2), adottando forme organizzative che salvaguardino la flessibilità insita nelle metodologie e nelle diverse azioni didattiche nel rispetto dei necessari tempi di attuazione.

Si fornisce, di seguito, un sintetico riepilogo della ripartizione del monte ore complessivo per le attività di formazione, ai sensi del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione n.226/2022.

Tali attività sono da intendersi aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle iniziative di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.



*Ministero dell'Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE	6 ORE COMPLESSIVE MASSIME
LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE INNOVATIVE	12 ORE
PEER TO PEER	12 ORE
FORMAZIONE ON LINE	20 ORE

2. Percorso formativo per i docenti in periodo annuale di prova in servizio

a) Incontri propedeutici e di restituzione finale

Gli incontri potranno essere organizzati su diversa scala territoriale, secondo la programmazione stabilita dagli Uffici Scolastici Regionali o dagli Uffici territoriali, d'intesa con le Scuole polo.

Il tempo da dedicare agli incontri è pari a **6 ore complessive** massime.

È opportuno che gli incontri iniziali di carattere informativo e di stimolo culturale per i docenti neoassunti siano calendarizzati in ogni ambito territoriale, anche prevedendo incontri specifici per gruppi differenziati. In tali contesti saranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività. Le informazioni dovranno aiutare i docenti ad inserirsi pienamente nelle dinamiche della vita professionale anche con indicazioni di carattere operativo e funzionale.

Per quanto riguarda gli incontri di restituzione finale, si suggerisce di organizzare riunioni di carattere professionale privilegiando il coinvolgimento, e la testimonianza, dei diretti protagonisti degli eventi formativi (ad es. docenti partecipanti al *visiting* o a laboratori particolarmente motivanti, *tutor*, dirigenti scolastici), nonché l'eventuale partecipazione di esperti per lo sviluppo professionale. Potranno comunque essere adottate formule organizzative flessibili, in presenza, al fine di evitare generiche e improduttive assemblee plenarie.

b) Il patto per lo sviluppo professionale e i laboratori formativi

Il DM 226/2022, all'art.5, comma 3, testualmente recita: *“Il Dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell'istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole”.*

E al comma 4 dello stesso articolo: *“Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare”.*



Ministero dell'Istruzione,

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Si evince, dunque, la stretta connessione che intercorre fra il Patto professionale, enunciazione teorica del percorso da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi finali, e i laboratori formativi, espressione concreta dell'azione formativa. Entrambi concorrono alla realizzazione del percorso di formazione in servizio, che parte da un'analisi critica attenta delle competenze possedute per giungere al concreto risultato di registrazione dei progressi di professionalità nel nuovo bilancio di competenze raggiunte. Si sottolinea l'importanza della **personalizzazione** del percorso formativo, al fine di consentire a ciascun docente in periodo di prova di avvalersi pienamente di tutta l'offerta formativa in modo coerente e concretamente impattante sul proprio sviluppo professionale.

A tal fine, si raccomanda che il suddetto patto sia incentrato su azioni formative mirate al raggiungimento di quelle competenze non possedute dal docente in anno di prova, evitando di includere la ripetizione di laboratori con percorsi esperienziali già espletati precedentemente. Si auspica, di contro, che con il docente in prova si concordi opportunamente un percorso formativo che colmi le lacune e potenzi le competenze possedute per un gratificante apporto professionale, una volta completato il percorso.

La struttura dei laboratori formativi (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore) implica complessivamente la fruizione di **12 ore di formazione**. Le attività si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. Sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, della dimensione operativa, potranno essere adottate soluzioni differenziate, con durata variabile dei moduli.

L'art.8, comma 4, del DM 226/2022 individua le aree trasversali utili alla strutturazione dei laboratori formativi, fermo restando che altri temi potranno essere inseriti in considerazione dei bisogni formativi di ogni contesto territoriale e delle diverse tipologie di insegnamento.

Durante questo anno scolastico appare comunque di particolare interesse dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi:

- gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza,
- tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
- ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti;
- inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- bisogni educativi speciali;
- innovazione della didattica delle discipline e motivazione all'apprendimento
- buone pratiche di didattiche disciplinari;
- gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni;
- percorsi per competenze relazionali e trasversali;
- contrasto alla dispersione scolastica;
- attività di orientamento;
- insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
- valutazione didattica degli apprendimenti;



*Ministero dell'Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

- valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
- educazione alla sostenibilità.

Al fine di ampliare l'esperienza formativa collegabile ai laboratori, ulteriori materiali riferibili alle sopra citate tematiche saranno resi disponibili durante l'anno attraverso l'ambiente *on line* della Biblioteca dell'Innovazione di INDIRE, a supporto della progettazione e della documentazione delle attività didattiche collegate ai temi dei laboratori stessi.

Inoltre, si evidenziano iniziative nazionali promosse dal Ministero dell'Istruzione (anche in collaborazione con altri Enti pubblici e di formazione), che possono fornire un ulteriore ausilio alle attività di formazione dei docenti neoassunti, e tra le quali si citano:

- **Piattaforma eTwinning:** www.etwinning.net – è annoverata tra gli strumenti che gli Stati possono adottare a sostegno delle azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave. Questa opportunità unica per il mondo della scuola, consente ai docenti di tutta Europa di confrontarsi, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee in modo semplice e sicuro, sfruttando le potenzialità del web. L'obiettivo è quello di perfezionare l'offerta formativa dei sistemi scolastici europei attraverso l'internazionalizzazione e l'innovazione dei modelli didattici e di apprendimento, favorendo lo sviluppo di una dimensione comunitaria.
- **Piattaforma ELISA:** www.piattaformaelisa.it – il Progetto ELISA nasce grazie a una collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione – Direzione generale per lo studente - e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze. La piattaforma dota le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo.

Le Scuole Polo per la formazione, cui verranno assegnati i fondi dedicati, potranno delegare l'organizzazione dei laboratori ad altre scuole dell'ambito, alle quali è riconosciuta una esperienza consolidata nel percorso di formazione dei docenti neoassunti o particolarmente esperte nella formazione su specifiche tematiche (es.: inclusione, sostenibilità, innovazione didattica, ecc.), fermo restando che l'esercizio di rendicontazione dovrà essere comunque assolto dalla Scuola Polo.

a) Visite a scuole innovative

A domanda degli interessati e per un massimo di **2170** docenti saranno programmate, a cura degli Uffici Scolastici Regionali, visite in presenza di docenti neoassunti, singolarmente o organizzati in piccoli gruppi, presso le scuole di accoglienza che si caratterizzano per una consolidata vocazione all'innovazione organizzativa e didattica. Le visite, per il loro carattere esperienziale di immersione nel quotidiano, dovranno essere capaci di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento e sono finalizzate a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento.



*Ministero dell'Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

Gli Uffici Scolastici Regionali, a cui compete la compilazione dell'elenco delle scuole disponibili, potranno fare riferimento a istituti scolastici con progetti innovativi riconosciuti o comunque verificati (ad esempio scuole aderenti a Reti di innovazione), al fine di far conoscere ai docenti in periodo di formazione e prova i contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche, di innovazioni tecnologiche, di efficace contrasto alla dispersione scolastica. Risulta determinante la collaborazione della scuola prescelta nel mettere a disposizione, durante la visita, figure professionali in grado di garantire un'accoglienza e un supporto qualificati.

Si rappresenta che dovranno essere preventivamente resi pubblici, da parte degli USR di competenza, i criteri adottati ai fini dell'individuazione dei docenti neoassunti partecipanti al *visiting*.

Questa attività dovrà prevedere la durata massima di due giornate di *full immersion* nelle scuole accoglienti, pari ad un **massimo di 6 ore per ognuna delle due giornate** ed è considerata sostitutiva, relativamente alla sua durata, del monte-ore dedicato ai laboratori formativi

Laddove, per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future in merito alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, non sia possibile organizzare l'attività in presenza, l'attività di *visiting* non sarà realizzata.

b) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici

All'attività di osservazione in classe, disciplinata dall'art.9 del D.M. 226/2022, sono dedicate almeno **12 ore**.

Ad ogni docente in periodo di formazione e prova è affiancato un *tutor* di riferimento, individuato dal Dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti e che dovrà seguire il docente nel percorso di formazione fin dal suo inizio.

Il docente *tutor* deve appartenere preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e possibilmente operante nello stesso plesso del docente in periodo di formazione e prova.

Il docente *tutor* appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso del docente in periodo di prova a lui affidato, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.

In nessun caso si potrà superare la quota di tre docenti in percorso di formazione e prova affidati ad un medesimo tutor.



*Ministero dell'Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

In questo quadro complessivo, la figura del *tutor* accogliente assume particolare rilievo: assicura il collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento.

Il docente tutor presenta al Comitato di valutazione le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto.

Al fine di riconoscere l'impegno del *tutor* durante l'anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente scolastico come iniziative di formazione previste dall'art. 1 comma 124 della L.107/2015. Inoltre, apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli Uffici Scolastici Regionali, utilizzando la quota parte dei finanziamenti per attività regionali. Le iniziative organizzate, anche con la collaborazione di strutture universitarie o di enti accreditati, metteranno al centro la sperimentazione di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione reciproca in classe, *peer review*, documentazione didattica, *coaching*, ecc.).

I Dirigenti scolastici avranno cura di prospettare ai tutor gli impegni da affrontare, secondo quanto previsto dal D.M. 226/2022, tenendo conto altresì degli ulteriori impegni formativi complessivi previsti per il personale.

Anche per i docenti che devono ripetere il periodo di formazione e prova è prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.

Si conferma ancora una volta il ruolo significativo e l'impegno attivo del Dirigente scolastico nel proporre le attività formative ai docenti in periodo di formazione e prova, con particolare riferimento alla stipula del Patto formativo di sviluppo professionale, punto di incontro e snodo fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto, nonché nell'osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio. Si confida, pertanto, in un contatto frequente tra Dirigente scolastico e *tutor*.

Ai sensi del D.M. 226/2022, per ogni docente in periodo di formazione e prova il Dirigente scolastico presenta al Comitato di valutazione una relazione, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

c) Formazione on line sulla piattaforma INDIRE

L'apertura dell'ambiente *on line*, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di novembre 2022, al fine di garantire una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. Le attività *on line* vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel portfolio professionale finale e le attività sincrone in presenza e online



*Ministero dell'Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

(incontri iniziali e finali, laboratori, attività peer to peer). Sarà inoltre disponibile l'ambiente *on line* pubblico a supporto dei diversi soggetti impegnati nella formazione, in modo da assicurare un'interazione tra i partecipanti alla formazione e le strutture responsabili dell'organizzazione.

Le attività *on line*, della durata di **20 ore complessive**, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un "senso" coerente all'agire complessivo. La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l'elaborazione di ogni altra relazione.

d) La valutazione del percorso di formazione e di prova in servizio.

L'art.13 del DM 226/2022 stabilisce le procedure per la valutazione del percorso di formazione e fissa le scadenze temporali in cui queste dovranno svolgersi.

Una tra le novità più rilevanti del percorso è rappresentata dall'allegato A, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell'attività didattica del docente neo-immesso. Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.

Nello specifico, il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale, per l'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio attraverso il colloquio, **nell'ambito del quale è svolto il test finale**, che consiste, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Decreto, "*nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova*".

Il colloquio: Il docente lo sostiene innanzi al Comitato. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel **portfolio professionale e nelle schede di cui all'Allegato A**, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato. Si suggerisce di attenzionare particolarmente, in questa fase, tutti gli elementi contestuali che in qualche modo hanno influito sul percorso esperienziale del docente in valutazione, della sua partecipazione alla vita della scuola, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento utile a chiarire la personalizzazione del percorso formativo compiuto, invitando il docente stesso a "raccontare" e a "raccontarsi" al Comitato; dall'altro lato, vanno considerate le evidenze della capacità didattica, utilizzando gli indicatori e i descrittori dell'Allegato A come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale.

Nella sua formulazione, il test verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo.

Il test finale, elemento di novità rispetto alle scorse procedure di valutazione dei percorsi formativi dei periodi di prova in servizio, concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione



*Ministero dell'Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

del docente in anno di prova.

5. Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del DM 226/2022, sono tenuti al periodo di formazione e prova:

- I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- I docenti vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.



*Ministero dell'Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

I termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così come già indicato nella nota di questa Direzione Generale, prot. 0030998 del 25/08/2022.

Come riportato nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1585/2020, per il periodo di permanenza delle disposizioni connesse alle misure di contenimento dell'emergenza pandemica, si evidenzia che per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per cause connesse alle ipotesi previste nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l'anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

6. L'organizzazione delle attività e le risorse finanziarie disponibili

Al fine di garantire una maggiore efficacia nell'attuazione delle iniziative territoriali si suggerisce di utilizzare, per le azioni di coordinamento, lo staff regionale per la formazione già operante presso ogni Ufficio Scolastico Regionale.

Sarà cura di questo ufficio comunicare, con successiva nota, l'ammontare delle assegnazioni finanziarie a livello regionale sulla base del numero dei docenti effettivamente nominati.



*Ministero dell'Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti*

In considerazione dell'obbligatorietà a norma di legge di quanto sopra declinato, si invitano i soggetti titolari delle azioni formative a procedere alla sollecita programmazione e progettazione delle iniziative.

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo SERRA



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico- Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Allegato –Tabella

Ripartizione numero dei docenti per la visita in scuole innovative	
Regioni	<i>Numero docenti neoassunti per la visita in scuole innovative a.s. 2022-2023</i>
Abruzzo	50
Basilicata	21
Calabria	64
Campania	150
Emilia-Romagna	150
Friuli	76
Lazio	291
Liguria	79
Lombardia	344
Marche	61
Molise	10
Piemonte	147
Puglia	196
Sardegna	52
Sicilia	100
Toscana	187
Umbria	43
Veneto	149
TOTALE	2170



Ministero dell'Istruzione

“Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”.

IL MINISTRO

- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, e in particolare, l’articolo 44, comma 1, lettera g);
- VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 101”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e in particolare l’articolo 13;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, ed in particolare l’articolo 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTI i regolamenti vigenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche di ogni grado, ivi compresi i Centri d’istruzione per gli adulti;
- VISTI i regolamenti vigenti in materia di Indicazioni nazionali e Linee guida, relativi alle istituzioni scolastiche di ogni grado;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante *“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 novembre 2011, recante *“Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, recante *“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”*;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 ed, in particolare, l'articolo 27, comma 1, in base al quale *“Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.”*;
- VALUTATA** altresì l'opportunità di disciplinare, ai sensi degli articoli 436, comma 3 ultimo periodo, 437, 438 e 439 del decreto legislativo n. 297 del 1994 il percorso di formazione e di prova per il personale che abbia ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo;
- CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 118 della legge n. 107 del 2015 prevede che *“con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di prova”*;
- CONSIDERATO** che il richiamato articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera g) della legge 29 giugno 2022, n.79 prevede che: *“Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova”*;
- CONSIDERATA** l'opportunità di procedere ad una definizione sistematica e organica del percorso di formazione e di prova del personale docente, al fine del perseguimento dei principi di efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa;
- SENTITE** le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- VISTO** il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 4 agosto 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto, finalità e definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:



Ministero dell'Istruzione

- a. Legge: la legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - b. Legge 107/2015: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - c. Decreto Legislativo: il decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 59 e successive modificazioni;
 - d. Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni;
 - e. Comitato: il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11, comma 4, del Testo Unico;
 - f. docente: il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova.
2. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della Legge 107/2015 e in attuazione dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo, il percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo.
 3. Il presente decreto individua, altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo, come modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della Legge, le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova in servizio.
 4. Il percorso di formazione e di prova di cui agli articoli 1, comma 115 della Legge 107/2015 e 13, comma 1 del Decreto Legislativo risponde alla finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica.
 5. Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli *standard* professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.
 6. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

Articolo 2

(Personale docente tenuto al percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio)

1. Sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
 - a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
 - b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
 - c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;



Ministero dell'Istruzione

- d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
2. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.
3. Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell'impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3

(Servizi utili ai fini del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio)

1. Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
4. Fermo restando l'obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Articolo 4

(Criteri per la verifica degli standard professionali del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio)

1. Il percorso di formazione e periodo di prova annuale in servizio è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali con riferimento ai seguenti ambiti, propri della professione docente:
 - a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico - didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
 - b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;



Ministero dell'Istruzione

- c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
 - d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
 - e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
2. Il percorso di formazione e il periodo annuale di prova in servizio è altresì finalizzato ad accertare e verificare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo, la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, particolarmente negli ambiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine significativi.
 3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettere a) e c), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente in periodo di prova del piano triennale dell'offerta formativa, del rapporto di autovalutazione (RAV) e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente in periodo di prova redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo dei talenti gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.
 4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate la capacità collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'abilità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.
 5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera e), si rinvia a quanto disposto all'articolo 5.
 6. Ai fini della verifica specifica finale di cui al comma 2, si rimanda all'articolo 13, comma 3 del presente decreto.

Articolo 5

(Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione)

1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente in periodo di prova traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.
2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati dell'analisi compiuta.
3. Il dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell'istituzione scolastica, stabiliscono, con un



Ministero dell'Istruzione

apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole. Ai fini della personalizzazione dei percorsi formativi, è data comunque la facoltà di avvalersi di tutta l'offerta formativa aggiuntiva e facoltativa nel catalogo delle iniziative pubblicate sulla piattaforma sofia.istruzione.it anche con l'eventuale impiego delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge 107/2015.

4. Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Articolo 6

(Attività formative)

1. Nel percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi:
 - a. incontri propedeutici e di restituzione finale;
 - b. laboratori formativi;
 - c. "peer to peer" e osservazione in classe;
 - d. formazione on-line.
2. È fatta salva la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015, sulla base di quanto previsto all'articolo 5.

Articolo 7

(Incontri propedeutici e di restituzione finale)

1. L'amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti in periodo di prova, a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell'azione formativa realizzata.
2. Agli incontri plenari iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.

Articolo 8

(Laboratori formativi)

1. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze di cui all'articolo 5, comma 3 e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l'adozione di



Ministero dell'Istruzione

metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all'insegnamento.

2. Ogni docente in periodo di prova, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale di cui all'articolo 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.
3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. È prevista l'elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neoassunto nel portfolio professionale di cui all'articolo 11.
4. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali, fermo restando che altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento:
 - a. Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza;
 - b. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
 - c. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti;
 - d. Inclusione sociale e dinamiche interculturali;
 - e. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni;
 - f. Contrasto alla dispersione scolastica;
 - g. Buone pratiche di didattiche disciplinari;
 - h. Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento);
 - i. Attività di orientamento;
 - j. Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;
 - k. Bisogni educativi speciali;
 - l. Motivare gli studenti ad apprendere;
 - m. Innovazione della didattica delle discipline;
 - n. Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
 - o. Valutazione didattica degli apprendimenti;
 - p. Educazione sostenibile e transizione ecologica con riferimento al Piano "Rigenerazione Scuola" e ai piani ministeriali vigenti.
5. Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante.

Articolo 9

(Peer to peer – formazione tra pari e verifica in itinere)

1. L'attività di osservazione in classe, svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle



Ministero dell'Istruzione

attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli alunni, sulla costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente in periodo di prova. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.
3. In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all'articolo 5, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con il docente tutor o con altri docenti.

Articolo 10

(Formazione on-line)

1. La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell'INDIRE, coordina e monitora le attività per la realizzazione ed aggiornamento della piattaforma digitale che supporta i docenti in periodo annuale di prova in servizio durante tutto il periodo di formazione. La piattaforma è predisposta e attivata entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico.
2. La formazione *on-line* del docente in periodo di prova avrà la durata complessiva di 20 ore, e consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
 - a. analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
 - b. elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
 - c. compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
 - d. libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

Articolo 11

(Portfolio professionale)

1. Nel corso del periodo di formazione il docente in periodo di prova cura la predisposizione di un proprio portfolio *professionale, in formato digitale, che dovrà contenere*:
 - a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
 - b. l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;
 - c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
 - d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
2. Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.

Articolo 12



Ministero dell'Istruzione

(Docente tutor)

1. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti in servizio presso l'istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente *tutor* segue al massimo tre docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.
2. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti per la designazione dei docenti tutor per i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.
4. Il docente tutor accoglie il docente in periodo di prova nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.
5. All'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.

Articolo 13

(Procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio)

1. Al termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell'intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2 e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non



Ministero dell'Istruzione

preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

3. Il Comitato procede, contestualmente al colloquio, all'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test finale sottoposto al docente, e consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Per le finalità di cui al presente comma e per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, è previsto l'allegato A al presente decreto in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze di cui all'articolo 4 comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine significative e alla conseguente valutazione di cui al presente comma. Con successivo decreto ministeriale si provvede ad eventuale integrazione ed aggiornamento degli indicatori e dei descrittori di valutazione di cui al precedente periodo.
4. All'esito dell'attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto, nonché agli esiti della verifica di cui al comma 3. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.
5. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della-verifica di cui al comma 3 comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Articolo 14

(Valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio)

1. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all'articolo 13, comprendente le risultanze della valutazione di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.
2. In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.



Ministero dell'Istruzione

3. In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
4. Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova, durante il quale è comunque nuovamente effettuato l'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto. La conseguente valutazione potrà prevedere:
 - a. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
 - b. il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.
5. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

Articolo 15

(Compiti dei diversi soggetti istituzionali)

1. La Direzione generale per il personale scolastico:
 - a. definisce le linee generali per l'attivazione del piano di formazione dei docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio;
 - b. assegna le risorse necessarie per lo svolgimento del periodo annuale di prova in servizio, sulla base di standard di costo;
 - c. pubblica on-line un rapporto annuale nazionale sul periodo annuale di prova in servizio, entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Gli uffici scolastici regionali coordinano le azioni formative a livello regionale, forniscono strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgono azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuovono attività di documentazione e ricerca. A tal fine viene costituito un apposito staff regionale, che usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell'ambito del fondo assegnato ad ogni regione per le azioni formative.



Ministero dell'Istruzione

3. L'INDIRE assicura, all'avvio di ciascun anno scolastico, la predisposizione e la gestione delle risorse digitali e dei supporti telematici per la realizzazione della formazione *on line* dei docenti in periodo di prova.
4. Gli uffici scolastici regionali, anche attraverso gli uffici di ambito territoriale, progettano e gestiscono le iniziative formative a livello territoriale, assicurandone la rispondenza ai bisogni formativi dei docenti, avvalendosi anche dell'attività di scuole polo, appositamente individuate secondo le linee generali di cui al comma 1 lettera a).
5. I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti in periodo di prova organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor e svolgono le attività per la valutazione del periodo annuale di prova in servizio, secondo le procedure di cui al presente decreto, oltre a visitare le classi dei docenti neo immessi in ruolo almeno una volta nel corso del periodo di prova in servizio, anche avvalendosi della scheda di cui all'allegato A.

Articolo 16 *(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 1842 27 ottobre 2022

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, recante *“Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;

VISTO la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, recante *“Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo;

VISTO altresì l'opportunità di disciplinare, ai sensi degli articoli 436, comma 3 ultimo periodo, 437, 438 e 439 del decreto legislativo n. 297 del 1994 il percorso di formazione e di prova per il personale che abbia ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo;

VISTO che l'articolo 1, comma 118 della legge n. 107 del 2015 prevede che *“con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di prova”*;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante *“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’articolo 13”*;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 ed, in particolare, l’articolo 27, comma 1, in base al quale *“Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.”*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022 recante *“Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”*;

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001823.25-10-2022 con il quale è stato formalizzato lo Staff ai sensi DM 226/2022 art. 15 c. 2;

RITENUTO opportuno integrare e formalizzare, ai sensi del Decreto Ministeriale 226/2022 art. 15 c. 2 *“Compiti dei diversi soggetti istituzionali”*, uno Staff destinato all’accompagnamento dei percorsi di formazione e di prova per i docenti neoassunti nelle Marche, sia per le materie curriculari che per il sostegno,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DECRETA

Art. 1 – È ricostituito lo Staff per le azioni di coordinamento delle azioni formative per le scuole delle Marche. Lo staff coordina le azioni formative a livello regionale, fornisce strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolge azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuove attività di documentazione e ricerca:

Rita Scocchera	Dirigente Tecnico USR Marche
Alessandra Di Emidio	Docente comandata L. 448/98 Art.26 c.8 – USR Marche
Carmina Laura Giovanna Pinto	Docente comandata L. 448/98 Art.26 c.8 – USR Marche
Maria Teresa Baglione	Docente comandata L. 448/98 Art.26 c.8 – USR Marche
Michela Ciuffreda	Docenti assegnati Legge 107/2015 Art.1 c.65 – USR Marche
Morena Montesi	Docenti assegnati Legge 107/2015 Art.1 c.65 – UAT Ancona
Claudia Torretta	Docenti assegnati Legge 107/2015 Art.1 c.65 – UAT Ascoli Piceno
Paola Romagnoli	Docenti assegnati Legge 107/2015 Art.1 c.65 – UAT Macerata
Marcello Branca	Docenti assegnati Legge 107/2015 Art.1 c.65 – UAT Pesaro-Urbino

Art. 2 – L'attività dello staff è coordinata dal Dirigente Tecnico Rita Scocchera e si svolgerà presso i locali di questa Direzione oppure in modalità *on line* attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*. Eventuali mutamenti nella composizione dello staff saranno oggetto di apposito dispositivo. Lo staff usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell'ambito del fondo assegnato ad ogni regione per le azioni formative – Art.15 c.2 DM 226 del 16 agosto 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti